

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 304

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZOPPI, FARAGUTI, DAL CASTELLO, CIANNAMEA, CACCIA,
TASSONE, CAIATI, STEGAGNINI**

Presentata l'11 luglio 1979

Estensione dei benefici previsti dalla legge 31 marzo 1971, n. 214, ad alcune categorie di ex dipendenti del Ministero della difesa

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai moltissimo tempo che si trascina, in attesa di una equa soluzione legislativa — e lo anticipato scioglimento della VII legislatura ha impedito che si iniziasse a discutere alla Camera una proposta di legge in tal senso —, il problema di un gruppo di ex dipendenti del Ministero della difesa che, soprattutto presso alcuni Arsenali e Stabilimenti militari, avevano cessato il servizio per riduzione di personale motivata in realtà con ragioni politiche.

Durante la IV legislatura il Senato della Repubblica, nella seduta del 26 febbraio 1967, votò un ordine del giorno con il quale si invitava il Governo a riconsiderare la posizione di tali operai e degli impiegati già dipendenti del Ministero della difesa che avevano cessato il servizio per i motivi sopra indicati.

Il Governo, in ottemperanza all'ordine del giorno, presentò un disegno di legge che divenne poi la legge 31 marzo 1971, n. 214. Ma con tale provvedimento si considerò esclusivamente la posizione di coloro che avevano cessato dal servizio tra il 1950 ed il 1959 e ad essi vennero attribuite notevoli provvidenze di carattere pensionistico, con ciò provocando in taluni centri ove sono numerosi i dipendenti civili del Ministero della difesa, un vivo scalpore ed una sentita e giustificata protesta.

Infatti ci si era addirittura dimenticati di una vasta categoria di dipendenti civili, che, in ottemperanza alle disposizioni emanate durante la guerra dal Governo legale di Bari, il 9 settembre 1943, abbandonò il posto di lavoro rifiutandosi di collaborare, in campo militare, con i

comandi germanici che avevano assunto il potere negli arsenali e negli stabilimenti militari italiani!

Va detto inoltre che all'atto dell'approvazione della legge citata la Commissione difesa del Senato votò un ordine del giorno, nel quale si invitava il Governo, che lo accolse, a prendere in esame la situazione di questa categoria di dipendenti i quali al momento della liberazione, in ottemperanza ad un ordine impartito da un governo legittimo, si erano rifiutati di collaborare con le forze armate germaniche e in conseguenza di tale atteggiamento non vennero più riassunti al lavoro mentre invece molti dipendenti che avevano collaborato con lo invasore restarono tranquillamente anche dopo la liberazione.

È facile immaginare come possa essere stata tragica l'odissea delle persone alle quali si rivolge la presente proposta di legge: basti pensare che costoro furono licenziati in tronco dal Governo di Salò per avere obbedito al Governo di Bari. Quest'ultimo con decreto luogotenenziale del 5 ottobre 1944, n. 249, articolo 2, dichiarava privi di efficacia giuridica i licenziamenti sopra citati e conseguentemente considerava costoro sempre in servizio attivo, sebbene fossero ritenuti come sbandati.

Nella realtà però il vero provvedimento che ebbe vigore fu quello del Governo di Salò, perché al momento della Liberazione fu, per i dipendenti della difesa in questione, inutile ogni tentativo di cercare di ottenere una nuova sistemazione negli arsenali e negli stabilimenti che avevano lasciato per ottemperare agli ordini del Governo legittimo e per non collaborare con le autorità militari germaniche e repubblicane. Così che ebbe a verificarsi la situazione assolutamente abnorme per la quale mentre altre numerose persone venivano assunte, mentre, come dicevamo, addirittura chi aveva collaborato con i tedeschi restava al lavoro, a chi si era comportato secondo legge e coscienza democratica le porte degli stabilimenti militari restarono fermamente chiuse.

Onorevoli colleghi, anche se tardi, anche se molti degli interessati sono purtroppo deceduti, è necessario rendere giustizia a questi cittadini che ancora soffrono di una ingiustizia dolorosamente patita.

A tal fine con la presente proposta di legge si propone che vengano a loro stessi gli stessi benefici previsti dalla legislazione vigente per coloro che furono licenziati tra il 1951 ed il 1959.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le provvidenze previste dalla legge 31 marzo 1971, n. 214, sono estese agli impiegati ed agli operai non di ruolo del Ministero della difesa che nel periodo 1° gennaio 1946-31 dicembre 1949 cessarono dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si avvalsero dell'esodo volontario in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in dipendenza del trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagiata sistemazione.

ART. 2.

All'onere finanziario di lire 3.500 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1979 si provvede con corrispondente diminuzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.